COMUNE DI ARESE

VIA ROMA N. 2 – CAP 20044 - ARESE (MI)
P. IVA 03366130155

Procedura aperta per affidamento dei servizi di supporto – progettazione – direzione dell'evoluzione dei servizi informatici e della transizione al digitale, nonché della gestione del sistema informatico del Comune di Arese

CUI S03366130155201900016

"CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – Responsabile Area Finanziaria e Programmazione – Servizio Partecipate e Servizi informatici

Indice generale

Articolo 1 - Premessa....3
Articolo 2 - Scopo e risultati attesi....3
Articolo 3 - Oggetto del servizio....3
Articolo 4 - Contesto organizzativo e strumentale esistente....7
Articolo 5 - Luogo di esecuzione del contratto....7
Articolo 6 - Modalità di svolgimento del servizio....7
Articolo 7 - Obbligazioni accessorie....11
Articolo 8-bis IMPORTO A BASE DI GARA. ELENCO PREZZI....14
Articolo 9 - Migliorie....17
Articolo 10 - Durata dell'appalto – facoltà di rinnovo....17
Articolo 11 – Tempi di attivazione del servizio e tempi di intervento....18
Articolo 12 – Azioni conseguenti ad inadempimenti - Penali per inadempienze....18
Articolo 13 – Clausola sociale....20
Articolo 14 - Cauzione definitiva....21
Articolo 15 - Responsabilità civile dell'impresa aggiudicataria....22
Articolo 16 - Subappalto....24
Articolo 17 – Cessione del contratto, dei crediti e vicende soggettive dell'esecutore del contratto...26
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari....26
Articolo 19 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento....26
Articolo 20 - Trattamento dati personali – riservatezza....27
Articolo 21 - Controversie....27
Articolo 22 – Forma e spese contrattuali....28
Articolo 23 - Normativa di riferimento....28
ART. xx – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....29
ART. XX - RECESSO UNILATERALE A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE....31
ART. XX – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE....31
ART. XX – ESECUZIONE IN DANNO....32
ART. xx – VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI....32
xx.1 - Variazioni delle prestazioni contrattuali....32
xx.2 Sospensione delle prestazioni....33
(NOTA PER COMUNE. VERIFICARE CONTENUTI CON REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI) ART. XX) – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....34

Articolo 1 - Premessa

Il Comune di Arese, dotato di una limitata struttura interna per la gestione delle risorse informatiche, non dispone in organico di figure professionali adeguatamente preparate ed aggiornate in materia e, pertanto, intende procedere all'individuazione di una società specializzata nell'evoluzione dei servizi erogati dal sistema informatico, affiancando l'Ente Committente nella digitalizzazione dei processi e supportandolo nelle fasi di transizione al digitale, oltrechè nella gestione del sistema informatico.

Da ciò consegue l'opportunità di delegare la gestione specifica delle risorse informatiche e la progettazione evolutiva delle stesse ad un operatore economico specializzato, la cui missione principale sia la gestione dei servizi informatici della Pubblica Amministrazione, facendosi carico di:

- tenersi aggiornato in termini di conoscenza, competenza e capacità produttiva relativamente allo stato dell'arte delle tecnologie informatiche e relative normative di riferimento;
- supportare l'Ente Committente nell'evoluzione del sistema informatico: progettando, gestendo e coordinando gli interventi e i relativi aspetti tecnologici e organizzativi;
- porre in essere tutte le misure tecniche necessarie per adeguare il sistema all'innovazione tecnologica nel tempo;
- offrire una prospettiva ed una direzione verso cui tendere per adeguarsi a tutte le novità in continua evoluzione nel campo dell'informatica e delle indicazioni ministeriali e regionali, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi e alla transizione al digitale;
- assicurare la gestione dei processi di digitalizzazione in essere, quali la digitalizzazione dei processi amministrativi, i servizi digitali al cittadino con relativo abbandono del cartaceo;
- provvedere alla gestione dei servizi complementari, quali la conservazione di documenti digitali, le firme digitali, l'identificazione digitale (SPID, CIE, ecc), i pagamenti PagoPA, la trasparenza amministrativa, ecc.;
- studiare i problemi e le novità conseguenti alla transizione al digitale, proponendo regolamenti, circolari, direttive, atti ed elaborandone il relativo testo;
- gestire tutte le componenti e risorse del sistema informatico;
- erogare assistenza agli utenti per le PDL, per l'utilizzo degli strumenti e per le nuove transizioni al digitale.

Articolo 2 - Scopo e risultati attesi

Il Comune di Arese intende procedere all'affidamento dei servizi di supporto-progettazione-direzione dell'evoluzione dei servizi informatici e della transizione al digitale, con lo scopo di assicurarsi l'ottimale utilizzo del sistema informatico e la costante

evoluzione, applicato o da applicare all'attività comunale, oltrechè la gestione del sistema informatico.

Oggetto del contratto è il servizio di gestione-assistenza, supporto, sviluppo tecnico e progettuale, direzione degli interventi dell'evoluzione per il sistema informatico (comprensivo di reti informatiche e telefoniche) applicato all'attività comunale, così come articolato nel presente capitolato speciale d'appalto (d'ora in avanti anche solo **CSA** o **capitolato**), quale attività minima richiesta e così come poi sviluppata ed ampliata nell'offerta tecnica del Contraente aggiudicatario, accettata dalla Stazione appaltante con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 3 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Servizio di supporto alla digitalizzazione dei procedimenti di transizione al digitale per l'informatica applicata all'attività comunale.

Configurano tale attività, lo svolgimento delle seguenti prestazioni minime:

1. comunicazioni periodiche in merito ad aggiornamenti sulla normativa riferita all'informatica e telematica applicata all'attività comunale, con particolare riguardo alla disciplina della c.d. "Agenda Digitale Italiana";
2. diffusione delle competenze digitali nello svolgimento dell'attività amministrativa, a favore degli Utenti ed Operatori comunali;
3. formulazione di proposte tecniche corredate da analisi sull'impatto organizzativo ed economico finanziario;

b) Progettazione e direzione dello sviluppo operativo per la Digitalizzazione dei Procedimenti e Transizione al Digitale per l'informatica applicata all'attività comunale.

Configurano tale attività, lo svolgimento delle seguenti prestazioni minime:

1. ottimizzazione ed evoluzione dei sistemi in uso (processi amministrativi e servizi al cittadino) alla luce di nuove soluzioni tecnologiche o per dare concreta attuazione a nuovi obblighi normativi riguardanti l'informatizzazione e la digitalizzazione dell'attività comunale;
2. progettazione di nuovi processi amministrativi e servizi al cittadino per continuare nell'attività di transizione al digitale e digitalizzazione di procedimenti;
3. direzione e conduzione dei progetti, interfacciandosi con i referenti dell'Ente e con soggetti esterni (Fornitori, ISP, Enti regionali, Ministeri, etc...);
4. attuazione al piano di informatizzazione approvato dall'Amministrazione;
5. assistenza tecnica nell'attuazione dei piani di sviluppo decisi dall'Amministrazione;
6. definizione delle priorità delle attività da effettuare e coordinamento degli interventi tecnici.

c) Supporto tecnico alle funzioni di Responsabile di procedimento e del Responsabile della transizione al digitale.

Sono riconducibili a tale attività le seguenti prestazioni quando richieste:

1. redazione delle specifiche tecniche, analisi e valutazioni tecniche ed economiche, comprensive anche dell'indicazione e comparazione delle soluzioni eventualmente offerte dal mercato che riducano il ricorso a prodotti hardware e software che siano oggetto di diritti di esclusiva, consultazioni di mercato per le forniture e servizi inerenti i sistemi informatici, telematici e telefonia;
2. redazione di atti di pianificazione e programmazione comunale concernenti la digitalizzazione dell'attività comunale;
3. assistenza nelle relazioni con "Agid" o con i fornitori di beni o servizi inerenti i sistemi informatico e telematico o della connessa telefonia;
4. attività di reporting;
5. definizione e mantenimento delle policy di sicurezza.

d) Gestione dei servizi digitali già attivi e quelli complementari:

Sono riconducibili a tale attività le seguenti prestazioni quando richieste:

1. Gestione, configurazione ed evoluzione degli strumenti open source Drupal, Joget, Alfresco già attivi presso l'Ente, per l'erogazione dei procedimenti digitali ad istanza di parte;
2. Gestione, configurazione ed evoluzione dei canali di comunicazione per lo scambio dei flussi con in Nodo dei pagamenti PagoPA, dell'identificazione digitale con SPID, CIE, ecc...;
3. Gestione, configurazione ed evoluzione degli iter dei procedimenti per gli atti digitali (determinazioni, delibere, ecc.) e protocollo;
4. Gestione, configurazione ed evoluzione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
5. Gestione e controllo dei flussi di conservazione dei documenti digitali e delle scadenze delle firme digitali.

e) Supporto tecnico agli Operatori comunali nell'utilizzo dei sistemi elettronici (hardware e software) applicati all'attività amministrativa comunale.

Tale attività comprende le seguenti prestazioni minime:

1. interventi a chiamata per il ripristino della funzionalità di hardware o software assegnati all'Operatore;
2. allestimento tecnologico di postazioni di lavoro, consistente nell'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rendere funzionali all'attività, le apparecchiature elettroniche hardware, software e di telefonia, assegnate ad un Operatore, ivi compresa la sostituzione di quelli esistenti;

3. supporto agli Operatori comunali all'utilizzo del sistema informatico e telematico comunale pertinente all'attività di competenza;
4. supporto agli Operatori comunali all'avviamento di nuovi procedimenti digitalizzati o servizi digitali al cittadino nel prosieguo della Transizione al Digitale.

Quando, per il buon adempimento di una delle predette prestazioni, sia necessario il coinvolgimento dei fornitori hardware o software in dotazione, spetterà all'Aggiudicatario il controllo sull'esecuzione dell'intervento da parte del Soggetto terzo e, se necessario, l'ulteriore supporto all'Operatore comunale nell'utilizzo della procedura o strumentazione.

f) Gestione dei sistemi hardware e software applicati all'attività comunale.

Tale attività è riferita all'insieme degli apparati (materiali e immateriali), che complessivamente costituiscono il sistema informatico comunale, la rete e la telefonia di pertinenza.

Essa si articola nelle seguenti prestazioni minime:

1. presidio delle informazioni sulle procedure, anche fornite da Soggetti terzi, per il regolare funzionamento della strumentazione elettronica e dell'informatizzazione di pertinenza;
2. esecuzione degli interventi necessari a garantire la continuità di funzionamento dei sistemi e la sicurezza nella conservazione delle informazioni trattate dal sistema informatico applicato all'attività comunale;
3. governance dell'intero sistema, vigilanza e controllo sugli interventi di competenza di soggetti terzi, interrelazione con referenti dell'Ente;
4. attività che di seguito vengono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo per la gestione tecnica dell'intero sistema:
   a) esecuzione delle attività tecniche pianificate e mantenimento dei report delle attività effettuate;
   b) attività sistemistiche per il mantenimento del corretto funzionamento del sistema (server, rete, personal-computer e periferiche in genere);
   c) installazione, configurazione e migrazione dati delle postazioni di lavoro utente;
   d) installazione aggiornamenti software per applicativi gestionali specifici dei singoli uffici e sistemi operativi;
   e) gestione delle attività di backup e ripristino dei dati;
   f) attività sistemistiche di configurazione e mantenimento del dominio, delle policy di sicurezza e degli utenti;
   g) monitoraggio rete e configurazioni LAN, MAN, DMZ ed interfacciamento rete WAN;
5. gestione delle attrezzature complementari a garanzia del buon funzionamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo: videoproiettori, telecamere, televisori, microfoni, ecc., presenti sia all'atto del sopralluogo sia successivamente acquisiti

nell'arco di tutta la durata dell'appalto, presso le varie sedi dell'Ente committente, costituenti luogo oggetto dell'appalto. Le attività minime previste sono: la verifica del tipo di guasto, l'individuazione delle modalità di intervento più congrua (riparazione, sostituzione, etc....), l'intervento concreto mediante individuazione di un Operatore/fornitore che esegua l'intervento, la verifica del buon funzionamento.

Articolo 4 - Contesto organizzativo e strumentale esistente

Lo svolgimento delle attività costituenti oggetto del servizio, dovrà tener conto del contesto organizzativo e strumentale del quale è dotato il Committente Comune di Arese, che all'inizio dell'esecuzione dell'appalto risulta essere quello di cui all'allegato prospetto denominato "Ambiente operativo".

Per le apparecchiature di cui alla lettera f) del precedente articolo 3, si rimanda al sopralluogo che dovrà obbligatoriamente essere eseguito prima della presentazione dell'offerta e secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

Lo svolgimento del servizio prevede che ci si attenga altresì alle obbligazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 5 - Luogo di esecuzione del contratto

I luoghi presso i quali dovrà essere eseguito il servizio, sono tutte le varie sedi del Comune di Arese, ovvero: Palazzo Municipale - Via Roma n. 2, Comando di Polizia Locale - Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, Uffici Demografici/Stato civile - Via Caduti n. 4, Uffici del Settore Socio Educativo - via Col di Lana n. 10, Centro civico/Biblioteca comunale - via Monviso n. 7 ed eventualmente le altre sedi dell'Amministrazione Comunale (ivi non richiamate) che verranno individuate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'Aggiudicatario con l'organizzazione propria di personale e mezzi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA, nel bando, nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata.

Il servizio in oggetto, dovrà essere eseguito mediante la presenza stabile presso la sede del Comune di Arese, di almeno:

- n. 1 figura professionale esperta che assuma la veste di Supervisore del contratto, che provveda all'esecuzione del servizio c);
- n. 1 figura di Progettista che provveda all'erogazione dei servizi a) e b);
- n. 1 figura di Esperto Gestore dei Servizi Digitalizzati che provveda all'erogazione del servizio d);

- n. 1 figura di Operatore informatico, disponibile a recarsi per prestare assistenza tecnica presso le varie sedi del Comune di Arese, che provveda all'erogazione dei servizi e) e f).

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno 50 (cinquanta) ore settimanali per l'intera durata dell'appalto, con alternanza delle varie figure, secondo la seguente tabella:

a) Supervisore: 4 ore
b) Progettista: 8 ore
c) Esperto Gestore Servizi Digitali: 16 ore
d) Tecnico informatico: 22 ore,

distribuendo la presenza per la massima copertura delle seguenti fasce orarie:

- Lunedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00
- Martedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30
- Mercoledì dalle 08.30 alle 12.30
- Giovedì 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00
- Venerdì dalle 08.30 alle 12.30

È da intendersi compreso nel corrispettivo contrattuale, per l'intera durata dell'affidamento, la reperibilità nel giorno di Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 tramite una Unità Operativa per la risoluzione di eventuali problematiche e/o disservizi aventi carattere di urgenza.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei tempi che saranno riportati nel progetto, che non possono comunque essere inferiori ai minimi indicati nei documenti di gara, pena l'esclusione.

✔ La figura professionale del Supervisore, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - Laurea in materie informatiche
  - Anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni
  - Esperienza quinquennale in attività analoghe a quelle richieste, svolte nel settore pubblico, preferibilmente presso Enti locali.

✔ La figura professionale del Progettista, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - Diploma in materie informatiche
  - Anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni
  - Esperienza triennale in attività analoghe a quelle richieste, svolte nel settore pubblico, preferibilmente presso Enti locali.

E' richiesto il possesso della certificazione PMP (Project Management Professional) da parte di almeno una tra le due figure professionali di Supervisore e Progettista.

- ✔ La figura professionale dell'Esperto Gestore Servizi Digitali, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - Anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni
  - Esperienza triennale in attività analoghe a quelle richieste, svolte nel settore pubblico, preferibilmente presso Enti locali
  - Conoscenze delle soluzioni Open Source (Drupal, Joget e Alfresco)
  - Conoscenze dei prodotti software in uso presso l'Ente.
- ✔ La figura professionale dell'Operatore informatico, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - Anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni
  - Esperienza quinquennale in attività analoghe a quelle richieste, svolte nel settore pubblico, preferibilmente presso Enti locali
  - Conoscenze dei prodotti software in uso presso l'Ente
  - Conoscenze dei sistemi operativi server e client in uso presso l'Ente.

Livelli minimi qualitativi (Service Level Agreement = SLA)
Il servizio erogato dovrà rispettare i seguenti livelli minimi qualitativi:
Attività programmata progetto/rendicontazione: completamento del progetto o consegna della rendicontazione: max 5 (cinque) giorni di scostamento tra data consegna effettiva e quella di consegna prevista.
Attività di supporto all'innovazione: informativa entro 5 (cinque) giorni dall'introduzione dell'innovazione, analisi e approfondimenti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
Attività di configurazione e gestione dei servizi digitali: i livelli dipendono dal livello di priorità assegnato:

- Priorità **Emergenza**: Nessun utente riesce ad utilizzare un'importante funzionalità collettiva: 30 (trenta) minuti
- Priorità **Urgente:** Un utente non riesce a lavorare oppure tutti gli utenti lamentano inconvenienti gravi ma non bloccanti: 2 (due) ore
- Priorità **Normale:** Un utente non riesce a fare una singola operazione o lamenta un inconveniente: 8 (otto) ore
- Priorità **Bassa:** Richieste o problemi che non impediscono agli utenti di lavorare: entro la fine della giornata lavorativa successiva.

Attività di assistenza e gestione del sistema informatico: i livelli dipendono dal livello di priorità assegnato:

- Priorità **Emergenza**: Nessun utente riesce ad utilizzare un'importante funzionalità collettiva: 15 (quindici) minuti
- Priorità **Urgente:** Un utente non riesce a lavorare oppure tutti gli utenti lamentano inconvenienti gravi ma non bloccanti: 1 (una) ora
- Priorità **Normale:** Un utente non riesce a fare una singola operazione o lamenta un inconveniente: 4 (quattro) ore

- Priorità **Bassa:** Richieste o problemi che non impediscono agli utenti di lavorare: entro la fine della giornata lavorativa successiva.

Note: • la priorità è proposta dall'utente, valutata dall'operatore informatico in accordo con il Supervisore e/o referente dell'Ente e sempre modificabile a propria discrezione da quest'ultimo (es. in caso di incongruo classificazione della tipologia di intervento); • per tempo di attivazione si intende il momento in cui il tecnico si presenta dall'utente (in loco o tramite connessione remota) per iniziare l'intervento; • nel caso in cui il tempo di attivazione sfori l'orario di copertura del servizio (es. per chiamate giunte a fine giornata lavorativa), l'intervento si intende da eseguire con tempo di attivazione contato a partire dall'orario di inizio del servizio nella giornata lavorativa successiva; • gli SLA di cui sopra si applicano fino a due chiamate contemporanee; a partire dalla terza chiamata, la richiesta verrà messa in coda, e il suo tempo di attivazione comincerà a decorrere dalla chiusura del primo dei due interventi in esecuzione.

Le prestazioni oggetto del servizio in affidamento, dovranno essere svolte nei modi e termini stabiliti nel progetto presentato in sede di gara ed in modo tale da evitare interruzioni nello svolgimento delle attività comunali.

L'Appaltatore si obbliga a dedicare al servizio Personale qualificato del proprio organico in modo tale da poter adempiere con competenza agli interventi previsti dal presente affidamento. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad impiegare, per le prestazioni da svolgere nella sede comunale, proprio personale con capacità relazionali e predisposto al "problem solving".

Resta inteso che il Committente si riserva in ogni caso di accettare o meno la risorsa destinata a ricoprire il relativo ruolo sulla base delle effettive capacità, esperienza ed attitudini. In tal caso il Committente richiederà la sostituzione con altra figura che dovrà essere proposta dal fornitore entro 5 (cinque) giorni.

Nel corso dell'intera durata del contratto, l'Appaltatore dovrà sempre garantire la quantità e professionalità delle risorse umane previsti dal progetto tecnico, che non potrà in ogni caso essere inferiore ai livelli minimi richiesti nella documentazione di gara.

I curricula vitae del personale da impiegare nei servizi dovranno essere resi disponibili al Committente dall'Appaltatore secondo il formato standard europeo (Europass) ad avvio delle attività. Tali curricula devono essere nominativi e costituiranno un vincolo per l'Appaltatore, in quanto dovranno corrispondere esattamente al personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni. Le sostituzioni di personale durante l'esecuzione del medesimo dovranno essere soggette ad approvazione del Committente, dietro presentazione dei curricula, nel rispetto dei requisiti indicati per ciascuna figura professionale.

Dopo l'inserimento, qualora operativamente il personale sia ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, il Committente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

E' richiesto il possesso della certificazione PMP (Project Management Professional) da parte di almeno una tra le due figure professionali di Supervisore e Progettista.

Per consentire l'adempimento delle prestazioni che richiedono la presenza delle Figure previste dall'Appaltatore nel luogo di esecuzione del servizio, il Committente consente all'Appaltatore l'uso esclusivo di un locale all'interno del palazzo comunale, che sarà individuato di comune accordo con il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è autorizzato all'utilizzo delle risorse strumentali necessarie in disponibilità del Committente Comune di Arese, nella misura e per il tempo necessario al buon adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e per il periodo di durata dello stesso.

Fanno carico al Committente, le forniture dei beni necessari per il funzionamento del sistema informatico e di telefonia.

Piani di lavoro

In considerazione dell'articolazione e complessità dei servizi richiesti, l'Appaltatore dovrà predisporre e mantenere costantemente aggiornati nel tempo il piano di lavoro generale e il piano di lavoro dei singoli interventi progettuali. Il piano di lavoro generale deve essere presentato dall'aggiudicatario all'avvio del servizio dopo una fase di contraddittorio e analisi con il Committente e dovrà contenere altresì tutto quanto offerto in sede di gara. Il Committente potrà chiedere modifiche ed integrazioni. Il Piano di Lavoro Generale definitivo dovrà essere consegnato entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del servizio e sarà approvato dal Committente entro 20 (venti) giorni solari e ove necessario, previa approvazione, potrà essere modificato. Il Piano di Lavoro Generale è il documento che definisce le modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative ai servizi contrattualmente previsti e dovrà essere tenuto costantemente aggiornato dal Supervisore del contratto. In particolare gli aggiornamenti devono essere prodotti e consegnati annualmente, inviati al Committente entro il giorno 20 (venti) del mese precedente l'anno di riferimento ed approvato dal Committente entro il giorno 10 (dieci) del primo mese dell'anno di riferimento. I Piani di lavoro degli interventi a progetto contengono la pianificazione di dettaglio delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi a progetto. I Piani contengono il dettaglio degli interventi richiesti dal Committente, la relativa tempistica e le stime di impegno di risorse. I Piani di Lavoro e le relative modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dall'Appaltatore e accettati dal Committente, su stime e tempi di esecuzione delle attività.

Articolo 7 - Obbligazioni accessorie

Nello svolgimento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:

a) applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

b) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri per danni a persone o cose causati a terzi. A tal fine l'appaltatore dovrà documentare, prima dell'inizio del servizio, di aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o cose ivi compreso tra questi ultimi i beni di proprietà comunale, con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00. Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata dell'affidamento;

c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

d) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;

e) trattare con la massima riservatezza, escludendone la diffusione a terzi salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante, tutte le informazioni concernenti l'attività comunale, delle quali vengano a conoscenza i dipendenti dell'appaltatore assegnati al servizio a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

f) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;

g) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13/8/2010.

   A tal fine l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa, comunicando alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto. Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicati entro sette giorni dal loro verificarsi. Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13/8/2010;

h) rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Arese Il codice di condotta del Comune di Arese è disponibile, per la presa visione, sul sito istituzionale dell'Ente – www.comune.arese.mi.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali". Eventuali violazioni a tali disposizioni costituiscono causa di risoluzione o decadenza dal rapporto.

Articolo 8 - Valore appalto ai sensi art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Il **valore complessivo dell'appalto**, della durata iniziale di 36 (trentasei) mesi, compresa l'opzione di rinnovo di 36 (trentasei) mesi e di proroga tecnica per ulteriori 6 (sei) mesi, è stimato, ai sensi dell'art. 35 commi 4 del D.Lgs. 50/2016, in **€ 529.100,00 IVA esclusa**, così determinato:

totale importo servizio per 36 mesi, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa	importo opzione di rinnovo di 36 mesi, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa	importo opzione di proroga tecnica di 6 mesi,, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa	valore complessivo appalto comprese opzione rinnovo e proroga tecnica, IVA esclusa
€ 244.200,00	**€ 244.200,00**	**€ 40.700,00**	**€ 529.100,00**

Il quadro economico complessivo del progetto per l'affidamento del contratto di 36 (trentasei) mesi comprese le opzioni di rinnovo di 36 (trentasei) mesi e proroga tecnica per ulteriori 6 (sei) mesi risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IVA esclusa	**Importo**
A – COSTO SERVIZIO, posto a base di gara 36 mesi (A.1+A.2)	**244. 200,00 €**
A.1. Totale spesa per servizio per 36 mesi	**241.800,00 €**
A.2. Costi per la sicurezza per 36 mesi (non soggetti a ribasso)	**2.400,00 €**
B – Opzioni rinnovo per ulteriori 36 mesi e proroga tecnica (B.1+B.2+B.3)	**284.900,00 €**
B.1. Rinnovo (come da bando tipo n. 1/2017) 36 mesi	**241.800,00 €**
B.2 Proroga tecnica ex art. 106 co. 11 – (mesi complessivi – **6 mesi**	**40.300,00 €**

B.3 Costi per la sicurezza per 36mesi + 6 mesi (non soggetti a ribasso) -	**2.800,00 €**
C VALORE STIMATO DELL'APPALTO =somma[A+B] €	**529.100,00 €**
D - SOMME A DISPOSIZIONE (totale IVA D.1+D.2+D.3)	**116.402,00 €**
D.1 22% iva per contratto iniziale 36 mesi	**53.724,00 €**
D.2 22% iva opzione rinnovo servizi analoghi 36 mesi	**53.724,00 €**
D.3 22% iva opzione proroga tecnica di 6 mesi	**8.954,00 €**
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	**645.502,00 €**

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 645,502,00** comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza e inclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo triennale posto a base di gara, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato essere pari a € 179.100,50. L'importo è stato calcolato tenendo conto del CCNL Commercio.

Articolo 8-bis Importo a base di gara. Elenco prezzi

I servizi affidati verranno appaltati e contabilizzati a corpo. Pertanto l'importo contrattuale, costituito da un canone fisso e invariabile, calcolato su base mensile e da fatturare con cadenza bimestrale, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità delle prestazioni. L'indicazione dei quantitativi relativi alle prestazioni oggetto del servizio riportati nell'elenco prezzi, costituenti l'importo posto a base di gara, è diretta ad agevolare lo studio dell'intervento, ma non ha valore negoziale.
I prezzi unitari delle varie prestazioni, compresi nell'importo posto a base di gara per l'offerta economica, sono stati stimati prendendo come riferimento i prezzi dei contratti in corso di esecuzione per l'analogo servizio.
Sull'Elenco prezzi unitari, costituenti l'importo posto a base di gara, di seguito riportato, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto. I prezzi unitari a base d'appalto si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa.

	Quantità settimanale	Costo orario	Valore canone mensile, al netto di IVA e oneri sicurezza	Valore canone 12 mesi	Valore canone 36 mesi
Figura Supervisore	4	€ 41,00	€ 710,67	€ 8.528,00	€ 25.584,00
Figura Progettista	8	€ 35,00	€ 1.213,33	€ 14.560,00	€ 43.680,00
Figura Esperto gestione Servizi Digitali	16	€ 32,00	€ 2.218,67	€ 26.624,00	€ 79.872,00
Figura Operatore Informatico	22	€ 27,00	€ 2.574,00	€ 30.888,00	€ 92.664,00
totale				**€ 80.600,00**	**€ 241.800,00**

Articolo 8 - ter – Nuovi prezzi

Qualora, in caso di variazioni derivanti da circostanze speciali o da necessità non previste, si renda necessaria l'esecuzione di servizi o prestazioni non inclusi nell'elenco prezzi, i nuovi prezzi da applicare a tali prestazioni sono determinati ed approvati secondo i seguenti criteri: desumendoli dall'elenco prezzi del presente Capitolato o dal Listino Prezzi utilizzati da altri Enti, vigente al momento della prestazione o comunque di data più recente, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nei prezzari di cui sopra; quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso offerto in gara. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 8 - quater – Fatturazione

Il pagamento della fattura è subordinato:

1) alla trasmissione della stessa mediante fatturazione elettronica sull'apposito applicativo con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013, ai sensi dell'art. 25 L. n. 89/2014, Non saranno né accettate né pagate fatture in formato cartaceo;

2) all'acquisizione di documento unico di regolarità contributiva regolare, in corso di validità e concernente l'appaltatore, esecutore e, se del caso, il subappaltatore; in caso di RTI dovrà essere acquisito il DURC regolare sia della mandataria sia delle mandanti;
3) all'acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il modulo appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante;
4) all'indicazione nella fattura: del Codice Univoco Ufficio, dell'Oggetto del contratto, del CIG, del CDR, del Codice Fornitore, degli estremi dell'ordine, del numero di repertorio, ove assegnato, e della data del contratto, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del periodo temporale di riferimento delle prestazioni oggetto di liquidazione.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese la fatturazione relativa alle prestazioni sarà emessa unicamente dalla società mandataria (capogruppo) del Raggruppamento, previa esibizione delle fatture emesse dalle mandanti nei confronti della mandataria per le prestazioni da loro eseguite.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei d'impresa o di professionisti dovrà essere consegnata la dichiarazione di tracciabilità sia di tutto il raggruppamento compilata e firmata dal mandatario, sia la dichiarazione compilata e firmata dai singoli componenti.

Il pagamento delle fatture avverrà in favore della società mandataria del Raggruppamento.

Su richiesta scritta della capogruppo del Raggruppamento, potrà essere autorizzata la fatturazione separata da parte di ciascun componente dello stesso con riferimento alle prestazioni eseguite. In tal caso il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria/mandante che ha emesso fattura.

La trasmissione dell'ultima fattura relativa al presente appalto (nel caso di R.T.I. o R.T.P. dovrà essere quella del Mandatario) è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione del servizio. La presentazione della fattura è subordinata alla corretta attuazione del servizio e all'eventuale regolarizzazione delle anomalie o problematiche riscontrate dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., il termine per il pagamento delle fatture e fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica, da parte del Protocollo Generale della sede del Comune di Arese - via Roma n. 2, della fattura trasmessa in formato elettronico, salva diversa pattuizione fra le parti per un termine maggiore che comunque non potrà superare i 60 (sessanta) giorni. Quale data di ricevimento della fattura si intende a pieno titolo ed effetti la data di ricezione sul Sistema di interscambio (SDI), risultante dalla relativa notifica inviata all'appaltatore dallo SDI. Il pagamento si intende effettuato alla data di accredito dell'importo dovuto sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002,

come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Il termine per i pagamenti e sospeso qualora la Stazione Appaltante provveda a formalizzare in maniera motivata all'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l'Appaltatore, entro un termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali la Stazione Appaltante si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 (cinque) giorni.
E' fatto salvo quanto previsto in materia di contestazione di irregolarità contributiva.
L'art. 1 comma 629 lett. b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi versino direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene addebitata loro dai fornitori. Alla luce di tale norma pertanto si provvederà a corrispondere all'appaltatore il pagamento soltanto dell'importo imponibile. L'appaltatore dovrà comunque esporre l'Iva in fattura ed inserire in essa la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del DPR n. 633/1972 vigente".

Articolo 9 - Migliorie

Per migliorie si intendono quelle proposte e/o nuovi progetti che, rispetto alla richiesta di base per i servizi obbligatori di cui al precedente art. 3, aumentino in modo significativo le prestazioni e funzionalità dei servizi ICT (Information and Communication Technology) comunali oppure prevedano l'aggiunta di nuovi servizi rispetto a quelli richiesti.

Le migliorie di cui sopra, inserite nell'offerta tecnica, saranno oggetto di valutazione, come meglio precisato nel disciplinare di gara.

Articolo 10 - Durata dell'appalto – facoltà di rinnovo

L'affidamento in oggetto avrà durata complessiva di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale, anche in via d'urgenza nelle more della stipulazione del relativo contratto d'appalto.

Nel corso di durata dell'appalto, le obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario dovranno essere rese, nei modi e termini previsti nella documentazione di gara e nell'offerta (tecnica ed economica) presentata, senza alcuna interruzione o sospensione, salvo che quest'ultima non venga espressamente disposta dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, alle medesime condizioni, alla medesima Impresa Appaltatrice aggiudicataria del Servizio, **per una durata massima di ulteriori 36 mesi,** allo scadere dell'appalto stesso, sempre che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale, e alle medesime condizioni contrattuali previa adozione di apposito provvedimento da parte della Stazione appaltante, da

comunicarsi per iscritto a mezzo pec all'Appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della naturale scadenza del contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà rifiutarsi, né pretendere indennità di qualsiasi natura, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi contrattuali, così come definiti nella documentazione di gara. L'aggiudicatario si impegna sin d'ora ad accettare il rinnovo, ove richiesta dalla Stazione Appaltante.
La Stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione dei servizi oggetto del presente appalto con l'emissione di apposito verbale anche prima della stipulazione del contratto, ma comunque nel rispetto dell'art. 32 del Codice dei contratti. L'impresa aggiudicataria resterà vincolata con la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione per il periodo successivo, la Stazione appaltante ha la facoltà, per garantire la continuità del servizio, di disporre la proroga tecnica dell'appalto in essere, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Articolo 11 – Tempi di attivazione del servizio e tempi di intervento

La Stazione appaltante si impegna, in seguito all'individuazione dell'Impresa Aggiudicataria, a dare alla medesima tempestiva comunicazione della aggiudicazione definitiva del contratto.

Le attività necessarie alla attivazione del servizio (passaggio di consegne con l'attuale gestore del servizio, ecc.), dovranno essere svolte nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione.

Fatto salvo quanto proposto con l'offerta, eventuali interventi richiesti eccezionalmente al di fuori degli orari di presidio concordati (che non rientrino in quelli previsti nella documentazione di gara ed eventualmente, quali migliorie, nell'offerta dell'Aggiudicatario e per tale ragione inclusi nel corrispettivo contrattuale), dovranno essere eseguiti entro 4 (quattro) ore dalla chiamata per anomalie bloccanti (es. impossibilità ad operare con il sistema per oltre il 50% delle postazioni di lavoro e che comunque non consentano, con grave pregiudizio, lo svolgimento delle funzioni istituzionali) ed entro 16 (sedici) ore dalla chiamata per interventi su anomalie non bloccanti, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione dell'appalto.

Salvo acclarate ed incontestabili motivazioni tecniche, non riconducibili a motivi di evidente incapacità o inadempienza dell'Aggiudicatario, l'anomalia dovrà essere risolta entro 8 (otto) ore dall'inizio dell'intervento.

Deve inoltre essere garantita la reperibilità, anche al di fuori degli orari sopra indicati, in occasione di eventi straordinari, quali ad esempio le riunioni istituzionali (Giunta e Consiglio Comunale) e le tornate elettorali, con obbligo di preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi. In caso di anomalie bloccanti (o che non consentano lo svolgimento dell'attività istituzionale prevista), dovrà essere garantito l'intervento in loco.
Il compenso per gli interventi in reperibilità, al di fuori dalla fascia di erogazione del servizio, es, per tornate elettorali o per riunioni istituzionali e per gli eventuali interventi

eccezionali (anomalie) che si dovessero rendere necessari, fatto salvo quanto previsto dall'offerta, verrà liquidato a prezzi unitari di aggiudicazione di cui all'offerta economica o recuperato con una equivalente diminuzione delle ore di presidio settimanale presso il Comune.

Articolo 12 – Azioni conseguenti ad inadempimenti - Penali per inadempienze

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un'azione commisurata alla criticità della violazione. Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dall'aggiudicatario in offerta tecnica, determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti azioni:

1. coinvolgimento di un livello più elevato di interlocutori, sia dell'aggiudicatario, che del Committente, allo scopo di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle situazioni inadeguate/non conformi a quanto previsto negli atti e nell'offerta tecnica;
2. ripetizione da parte dell'aggiudicatario dell'erogazione di una prestazione, rifacimento di una attività, riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformità);
3. azione di intervento sui processi produttivi del Fornitore per evitare il ripetersi di sistematiche non conformità - applicazione di rilievi;
4. applicazione di penali;
5. azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) secondo quanto previsto nel contratto.

Rilievi

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Committente conseguenti al mancato rispetto delle indicazioni contenute negli atti e/o nell'offerta tecnica. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato.

I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali secondo quanto sotto indicato.

I rilievi possono essere emessi dal RUP del Committente e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre al Committente le opportune motivazioni in un documento con elementi oggettivi ed argomentazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni.

Penali

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio che effettivamente ha ricevuto il Committente (di minore qualità e/o generatore di disservizi o ritardi e/o causa di danni

all'utilizzatore), al corrispondente corrispettivo da erogarsi, corrispettivo che era stabilito per prestazioni effettuate a regola d'arte.

Le penali da adottare sono sotto individuate.

1. Ritardo esecuzione delle prestazioni verrà comminata penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
2. Mancata consegna, prima dell'avvio dell'affidamento, dell'elenco del personale da adibire al servizio: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data di avvio del servizio;
3. Ritardo nell'avvio complessivo del servizio: le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dal Committente, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
4. Mancato rispetto dei termini orari di esecuzione indicati nei livelli minimi qualitativi: € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine;
5. Mancato rispetto dei termini giornalieri di esecuzione indicati nei livelli minimi qualitativi: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine;
6. Mancata effettuazione del servizio per una intera giornata : € 400,00;
7. Ritardata sostituzione dell'addetto al servizio ritenuto non idoneo da parte del Committente: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine;
8. Mancata adozione delle migliorie proposte in sede di offerta: € 3.000,00 per ogni miglioria proposta e non eseguita;
9. Ritardo nella consegna del piano di lavoro e relativa rendicontazione annuale :€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
10. Eccesso di rilievi sul servizio: per ciascun rilievo eccedente il terzo semestrale: €250,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare, ai sensi art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il Committente procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 13 – Clausola sociale

1. All'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, compete l'assorbimento in organico, in via prioritaria, del personale già in servizio presso l'Ente Committente per le attività oggetto dell'appalto, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno

richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'Appaltatore. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera il personale dell'Appaltatore uscente calcolato come media del personale impiegato (assunto con contratto di lavoro subordinato) nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

2. Tale impegno è comunque subordinato alla garanzia di un servizio di buona qualità da erogarsi al Committente ed agli utenti.

3. A tale proposito in merito al personale dell'Appaltatore uscente, si rinvia ai dati forniti dall'Appaltatore uscente, come da **Allegato b.**

4. E' fatto salvo il diritto degli operatori economici di richiedere, in modo analitico, alla Stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale.

5. L'operatore economico che partecipa alla gara, pertanto, dovrà allegare all'offerta (all'interno della Busta A – documentazione amministrativa) il progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

6. La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. Tale comportamento costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale è prevista l'esclusione dalla gara.

7. L'esclusione non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità (ovvero in misura proporzionale) con le proprie esigenze organizzative d'impresa. Infatti, come precisato nelle Linee Guida ANAC n. 13, "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)".

8. E' onere dell'Impresa dimostrare in modo preciso e puntuale mediante relazioni contenenti precisi aspetti tecnici ed economici verificabili, che non può procedere al riassorbimento.

9. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Committente durante l'esecuzione del contratto.

10. L'Appaltatore può applicare un CCNL diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempre ché esso sia compatibile con la natura del servizio da eseguire e siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo.

11. L'Appaltatore dovrà attuare, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti; dovrà inoltre rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato, anche se non sia aderente alle Organizzazioni datoriali o receda dalle stesse.

12. La clausola sociale non opera in caso di subappalto.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

All'avvio del servizio oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e integr., deve costituire una "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

L'importo della cauzione sarà pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell' affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata, secondo le modalità indicate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e modalità previste dalla legge, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà l'affidamento al Concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione resta vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, ivi compresi eventuali risarcimenti. Nel caso in cui nel corso del contratto la cauzione sia diminuita per qualsiasi motivo, l'Appaltatore è tenuta a reintegrarla nell'ammontare stabilito. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Resta salvo per la Stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e modalità previste dalla legge, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione

provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento e, comunque, entro 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Articolo 15 - Responsabilità civile dell'impresa aggiudicataria

Il Committente si ritiene sollevato da ogni responsabilità inerente il servizio.

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa appaltatrice stessa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile, sia in sede civile che penale, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell'esecuzione del contratto, subiti dalla Stazione appaltante, dal suo personale nonché da terzi.

A tal fine, essa dovrà procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile Operatori e verso Terzi, per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata dell'appalto e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese -quand'anche non espressamente menzionate- le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente capitolato speciale e nei relativi allegati e con l'estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti, oltre che per danni a cose, per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilionevirgolazero), prevedendo un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio, da presentare entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività.

Deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale Committente ed in ogni caso l'Appaltatore terrà comunque indenne il Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopraccitati danni.

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto, comprese le opzioni di rinnovo e proroga, e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate e, comunque, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto e comunque prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, se precedente, a semplice richiesta del Committente, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento.

L'Appaltatore è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché alla Stazione appaltante ed al personale del Committente, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi ad esso imputabili.

Al riguardo il Committente declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale del Committente, dell'Appaltatore o Subappaltatore durante l'esecuzione del contratto e l'Appaltatore assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'Appaltatore resta responsabile anche per scoperti e franchigie previsti dalla polizza, nonché per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16 - Subappalto

L'esecuzione del presente appalto è direttamente affidata all'Appaltatore. E' ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dell'importo contrattuale secondo le disposizioni dell'art 105 del D. Lgs. 50/16 e succ. modif. e integr. (Codice dei Contratti) al quale si rimanda integralmente.

La stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, per le prestazioni espressamente indicate negli atti di gara unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

e) il subappaltatore sia in possesso delle autorizzazioni, certificazioni e del personale qualificato a termine di legge.

Il Concorrente deve obbligatoriamente indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art 105 del Codice dei Contratti.

La mancata presentazione in sede di offerta della dichiarazione nella quale si specifichino le parti del servizio che intende subappaltare (nei limiti massimi consentiti dall'art. 105 del Codice dei contratti vigente), farà decadere il diritto per l'Appaltatore di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto.

Dunque, l'Appaltatore affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché ricorrano le condizioni indicate all'articolo 105, comma 4, del Codice dei contratti vigente e nei limiti previsti al comma 2 del medesimo articolo.

Il contraente principale resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o prestazioni in subappalto, restando l'Appaltatore l'unico e solo responsabile della buona riuscita del servizio, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il Committente provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti vigente in merito al subappalto, per quanto attiene agli obblighi di comunicazione e ai limiti massimi di applicabilità, per quanto non indicato nel presente Capitolato Speciale e, in caso di disposizioni contrastanti, prevalgono le disposizioni dettate dal Codice dei contratti vigente.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, completa della documentazione richiesta dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite unicamente nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa (che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) o piccola impresa (che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. **Al di fuori dei sopraddetti casi non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Comune di Arese.**

Articolo 17 – Cessione del contratto, dei crediti e vicende soggettive dell'esecutore del contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, purché sia preventivamente notificata al Comune di Arese e dalla stessa accettata.

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d'azienda in luogo del soggetto appaltatore parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della

sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e professionale in capo al soggetto subentrato all'esecutore del contratto.

In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, la produzione di effetti nei confronti dell'Ente degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di trasferimento d'azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. modif. e integr., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Articolo 19 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001*", nonché nel Codice di Comportamento della Città di Arese, visionabile sul sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.arese.mi.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale" e facenti parte della documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 2 del summenzionato DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Appaltatore medesimo, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore del Committente.

Il rapporto contrattuale verrà risolto nel caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui ai predetti Codici.

Articolo 20 – Risoluzione del Contratto

La stazione appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in base all'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all'aggiudicataria entro 15 (quindici) giorni qualora:

1. il servizio venga espletato in difformità alle condizioni stabilite nel presente Capitolato o nel Contratto;
2. l'appaltatore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
3. l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante o di porre rimedio a negligenze e inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
4. l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;
5. l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili.

Decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

1. perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
2. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
3. inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente;
4. cessione totale o parziale del contratto;
5. recidiva nelle inadempienze del servizio nei modi e termini indicati nel capitolato e contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
6. nel caso di superamento del limite di 5 contestazioni successive relative a mancata esecuzione e/o esecuzione non conforme;
7. applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale. In tali casi la Stazione appaltante dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile.

Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Negli stessi termini il contratto cesserà la sua efficacia nei confronti della stazione appaltante nei seguenti altri casi:

1. in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento;
2. proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori;
3. ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, inclusi i casi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
5. nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore;
6. nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. 50/2016;
7. violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;
8. in caso di subappalto di parte del servizio senza previa autorizzazione della stazione appaltante;
9. qualora il Prefetto segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.

Nel caso di risoluzione saranno pagati all'Appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo prestata dall'appaltatore, salvo risarcimento del maggior danno, nessuno escluso compresi maggiori costi per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di concludere un nuovo contratto, per il valore stimato residuo, interpellando progressivamente, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. Il nuovo contratto viene affidato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.L'appaltatore inadempiente si impegna, su richiesta della stazione Appaltante, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mediante PEC, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna,

inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare i danni prodotti all'Ente a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto .

Articolo 21 - Trattamento dati personali – riservatezza

Il Committente Comune di Arese, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto o comunque raccolti dalla Stazione appaltante è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti e gli stessi saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto del titolare del trattamento sono:

indirizzo pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:

e-mail: rpd@comune.arese.mi.it.

L'Appaltatore assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi le prestazioni oggetto dell'appalto, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 22 - Recesso unilaterale a favore della Stazione appaltante

La Stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto, nei seguenti casi:

1) verificarsi delle circostanze previste dall'art. 92 comma 4 e art. 94 comma 2 D.Lgs. 159/2011 (informazioni prefettizie antimafia per cause di decadenza ex artt. 67, 84 co. 4 e 91 co. 6 D.Lgs. 159/2011);
2) nel caso, di cui all'art. 1 co. 13 D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, di sopravvenute Convenzioni Consip o delle Centrali di Committenza regionali che presentino condizioni contrattuali più vantaggiose per la Città metropolitana di Milano, qualora l'appaltatore non accetti di adeguarsi a tali condizioni più vantaggiose;
3) per mutamenti organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;

4) per cause attinenti all'interesse pubblico, debitamente motivate;
5) nel caso di cui all'art. 48 comma 17 D. Lgs. 50/2016 (cessazione del mandatario);
6) facoltà di esercizio di recesso ad insindacabile giudizio dell'Ente ai sensi dell'art. 1671 c.c.

Il recesso verrà esercitato per iscritto con comunicazione motivata, a mezzo PEC, senza preavviso nell'ipotesi di cui al punto 1) e con un preavviso di almeno 20 giorni nelle ipotesi da 2) a 6).
Il recesso comporta a favore dell'appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già rese al momento del recesso, purché accettate dal Direttore dell'Esecuzione o, in sua assenza, dal RUP, prima dell'invio della comunicazione di cui all'art. 109, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. All'appaltatore è inoltre dovuto il decimo dell'importo dei servizi affidati nel contratto attuativo e non eseguiti, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo del contratto attuativo e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. Nessun altro indennizzo è dovuto.

Articolo 23 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto di accordo quadro, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto , interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la parte di valore residuale non eseguita. L'affidamento del nuovo contratto quadro avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. Si richiama integralmente l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente.

Articolo 24 – Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 25 – Variazioni, sospensioni ed interruzioni delle prestazioni contrattuali

Articolo 25.1 - Variazioni delle prestazioni contrattuali

Nel corso del periodo di validità contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà, in relazione a proprie esigenze organizzative e funzionali, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni oggetto del contratto, in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione con congruo preavviso, che si ritiene di quantificare in almeno 3 (tre) giorni, a cura dell'Ente, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione. Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata, potrà essere addebitata all'Ente. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare l'esecuzione nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 25.2 - Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dei lavori, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento dei contratti attuativi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le attività possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle prestazioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dell'esecuzione; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti quantificati sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo del contratto attuativo affidato l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Articolo 26 – Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa e, a pena di nullità, in modalità elettronica, alla presenza contestuale delle parti nella sede della stazione appaltante di fronte al Segretario Generale

del Comune di Arese o di altro soggetto individuato dalla legge in qualità di ufficiale rogante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016 al contratto sarà allegato il presente capitolato come parte integrante.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione del contratto potrà avvenire, con provvedimento motivato del Direttore del Settore competente, con atto pubblico notarile informatico.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Pertanto in caso di sottoscrizione in forma pubblica amministrativa saranno dovuti i costi per la registrazione dell'atto (imposta di bollo e di registro), nonché il diritto di rogito, i diritti di scritturazione ed il diritto fisso.

Articolo 27 - Ultimazione delle prestazioni. Verifica di conformità

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite all'interno del singolo contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 (tre) mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

Articolo 28 - Controversie

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente appalto, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, dovrà essere attivato un tentativo di conciliazione "in via bonaria" tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, ancorché relativa a questioni non espressamente disciplinate nel presente atto.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto del presente affidamento, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 29 – Forma e spese contrattuali

L'Appaltatore del presente appalto si obbliga a stipulare il contratto con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa digitale alla presenza dell'Ufficiale Rogante del Committente, previo versamento da parte dell'Appaltatore dei diritti di segreteria e delle **spese inerenti e conseguenti e registrazione del contratto** stesso (imposta di bollo, imposta di registro, spese amministrative, rimborso stampati, diritti di segreteria....), senza alcun diritto di rivalsa, alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante. E' altresì a carico dell'Appaltatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza del presente Capitolato. Dette spese, per il periodo contrattuale di tre anni, si quantificano indicativamente in presunti € 1.785,31.

Nel caso in cui l'Appaltatore non stipuli e/o non provveda ai pagamenti richiesti, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria prestata, e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

Per la quantificazione presunta delle spese relative alla pubblicazione del bando ed altresì dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, in vigenza del regime transitorio e salvo ogni altra disposizione contraria nel frattempo intervenuta, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, si rimanda al disciplinare di gara.

Con riferimento alle spese relative al contributo ANAC, l'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, prevede che la stazione appaltante e gli operatori economici siano esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, considerato che la presente procedura è stata avviata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto il 19/05/2020, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21.

Articolo 30 - Normativa di riferimento

L'Impresa appaltatrice è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel periodo di durata dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'impresa appaltatrice si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, sono applicabili: le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e integr.,, le disposizioni del Codice Civile, e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare: ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da Leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto; tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali (ICT nella P.A. - servizi informatici per le pubbliche amministrazioni – sicurezza e qualità informatica – accessibilità – applicazione del CAD), anche se non espressamente richiamate in questo capitolato, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.

Di quanto sopra, l'Appaltatore dovrà dichiarare di avere preso esatta ed integrale conoscenza, essendo l'Appalto soggetto all'osservanza di tutte le condizioni in esso contenute.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:

a) Ambiente operativo
b) Clausola sociale